



C.E.V.I. S.r.l.

Via Giambologna, 38 – 52100 Arezzo Tel 0575-370371
Fax 0575-293023 - www.cevisrl.org – info@cevisrl.org

RG-01

Rev. 8

Pag. 1 di 13

REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTO

RG-01

Revisione N.	Data	MOTIVAZIONE
00	10/12/2012	Prima emissione
01	15/11/2013	Aggiornamenti in seguito ad esame documentale
02	27/11/2014	Aggiornato Allegato 1, § 18
03	22/12/2014	Aggiornamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
04	12/02/2016	Aggiornamento in seguito al D.P.R. 8/2015
05	20/04/2016	Aggiornamento in seguito alla nuova direttiva ascensori 2014/33/UE
06	03/04/2017	Aggiornati § 1, 3, 6 e Allegato 1
07	12/07/2017	Aggiornati § 2, 6
08	11/09/2017	Aggiornato § 6

DOCUMENTO A DISTRIBUZIONE CONTROLLATA		COPIA BOZZA
Redatto da RGQ :	Verificato da RT :	Approvato da AD :



C.E.V.I. S.r.l.

Via Giambologna, 38 – 52100 Arezzo Tel 0575-370371
Fax 0575-293023 - www.cevisrl.org – info@cevisrl.org

RG-01

Rev. 8

Pag. 2 di 13

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. DEFINIZIONI	4
4. RESPONSABILITA'	4
5 MODALITÀ DI GESTIONE E DI DISTRIBUZIONE DEL REGOLAMENTO	4
6. ATTIVAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE	4
8. VALIDITA' DELLE CERTIFICAZIONI	7
9. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA.....	8
10. ATTIVITA' DI RINNOVO	8
11. MODIFICHE ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE	8
12. SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO.....	8
13 RITIRO / ANNULLAMENTO DEL CERTIFICATO	8
14. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	8
15. IMPEGNI DI CEVI SRL.....	8
16. IMPEGNI DEL CLIENTE	9
17. DIRITTI DEL CLIENTE	9
18. RICORSI E RECLAMI	9
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
20. CONDIZIONI CONTRATTUALI	10
21. UTILIZZO MARCHIO ACCREDIA	11
ALLEGATO 1 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE	12



C.E.V.I. S.r.l.

Via Giambologna, 38 – 52100 Arezzo Tel 0575-370371
Fax 0575-293023 - www.cevisrl.org – info@cevisrl.org

RG-01

Rev. 8

Pag. 3 di 13

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è quello di definire i rapporti fra C.E.V.I. S.r.l. (di seguito denominato anche CEVI), quale terza parte indipendente, e le Organizzazioni proprie clienti relativamente alla Certificazione di Prodotto, con riferimento in particolare ad ascensori rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2014/33/UE e per gli impianti in deroga in applicazione al comma 1, lettera a) del D.P.R. 8/2015.

Per la definizione degli “Ascensori” coperti dal presente regolamento, vale quanto riportato nell’Articolo 2 della Direttiva 2014/33/UE. Ai fini del presente Regolamento per Certificazioni di prodotto si intendono tutte le attività di valutazione della conformità che comportano l’emissione da parte di Cevi srl dell’attestato di collaudo.

Si precisa che CEVI srl, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell’esecuzione delle attività di certificazione, non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

- attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore degli ascensori e relativi componenti di sicurezza;
- attività di consulenza nel campo della verifica e certificazione degli ascensori e relativi componenti di sicurezza, lo scambio di informazioni tecniche tra l’installatore e l’organismo non è da considerarsi consulenza;
- qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica e certificazione degli ascensori e relativi componenti di sicurezza.

Il presente regolamento è applicato da CEVI srl in maniera uniforme e imparziale per tutti i clienti che utilizzano i servizi di certificazione degli ascensori; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l’accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell’organizzazione cliente o dall’appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di ascensori e relativi componenti di sicurezza già certificati.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra Cevi Srl e il committente.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme, le direttive e i regolamenti di riferimento per le attività di certificazione di Cevi nell’ambito dell’applicazione del presente Regolamento, sono i seguenti:

- Direttiva 2014/33/UE per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori;
- DPR 30 aprile 1999 n° 162 e s.m. Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nullaosta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;
- D.P.R. 19 gennaio 2015 n° 8 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19/03/2015 – Semplificazione per l’installazione di ascensori;
- DPR 10 gennaio 2017 n. 23 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori
- Linee Guida emesse della Comunità Europea e Pareri Condivisi emessi dai gruppi di lavoro della commissione Europea;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 “Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”
- Norma UNI EN ISO 19011:2012 “Linee guida per audit di sistemi di gestione”;
- UNI CEI EN 17000 “Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali”;



C.E.V.I. S.r.l.

Via Giambologna, 38 – 52100 Arezzo Tel 0575-370371
Fax 0575-293023 - www.cevisrl.org – info@cevisrl.org

RG-01

Rev. 8

Pag. 4 di 13

- GUIDE IAF – EA applicabili;
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento.

3. DEFINIZIONI

Ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide

Ascensori e Montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi e usi privati, anche se accessibili al pubblico;

Ispettore: colui che effettua l'attività di valutazione della conformità.

Installatore: è il responsabile della progettazione, fabbricazione, installazione e commercializzazione dell'ascensore, appone marcatura CE e redige la dichiarazione UE di conformità.

Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza fissati dalla Direttiva di riferimento.

Le Non Conformità comportano la sospensione dell'iter di certificazione e devono essere risolte dal cliente, nei tempi stabiliti da Cevi, verificate e chiuse da Cevi prima del rilascio del Certificato di valutazione della conformità del prodotto.

La mancata soluzione delle Non Conformità rilevate comporta il rifiuto all'emissione del suddetto Certificato.

4. RESPONSABILITA'

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che il cliente di CEVI srl (installatore) e CEVI srl devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di certificazione degli ascensori.

5 MODALITÀ DI GESTIONE E DI DISTRIBUZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito: www.cevisrl.org i clienti possono sempre chiederne copia a Cevi Srl (E' responsabilità del cliente avere copia aggiornata del presente Regolamento).

6. ATTIVAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE

Richiesta: L'installatore (in seguito "Cliente" o "Installatore") richiede a mezzo telefono, e-mail, lettera o fax l'esecuzione di un servizio di certificazione specificando la procedura di valutazione della conformità al fine dell'apposizione della marcatura CE sull'ascensore.

Per l'Installatore si presentano le seguenti differenti procedure di valutazione per le quali Cevi Srl è Organismo Notificato:

- Allegato V: Esame Finale degli ascensori
- Allegato VIII: Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori (modulo G)

In seguito alla richiesta, Cevi Srl formula un'offerta in cui vengono indicate le condizioni economiche e le modalità di svolgimento della procedura.

In caso di accettazione il Cliente compila e firma l'apposito modulo mod. 002/03 Richiesta certificazione (Allegati V e VIII) AFFIDAMENTO D'INCARICO nel quale devono essere presenti almeno le seguenti indicazioni:

- Nome e Indirizzo del Richiedente
- Procedura di valutazione della conformità richiesta
- Dati identificativi impianto
- Luogo di installazione



C.E.V.I. S.r.l.

Via Giambologna, 38 – 52100 Arezzo Tel 0575-370371
Fax 0575-293023 - www.cevisrl.org – info@cevisrl.org

RG-01

Rev. 8

Pag. 5 di 13

Il proprietario o l'installatore, se delegato, fa richiesta per il rilascio della certificazione ai fini dell'accordo preventivo, compilando il modulo Incarico per accordo preventivo.

Sottoscrivendo il modulo il Richiedente si impegna ad accettare le disposizioni del presente Regolamento e gli importi relativi all'attività prevista.

Al ricevimento del modulo Richiesta certificazione debitamente compilato e firmato, CEVI ne effettua il riesame al fine di verificare che:

- le informazioni riguardanti il cliente ed il prodotto siano sufficienti per la conduzione del processo di certificazione;
- sia risolta ogni nota differenza di comprensione tra l'organismo di certificazione ed il cliente, compreso l'accordo relativo alle norme od altri documenti normativi;
- sia definito il campo di applicazione della certificazione richiesta;
- siano disponibili i mezzi per eseguire tutte le attività di valutazione;
- l'organismo di certificazione abbia la competenza e la capacità per eseguire l'attività di certificazione.

Qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, è facoltà di CEVI richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione, eventualmente della nuova offerta, e del formale avvio dell'iter.

Ricevuto il modulo suddetto compilato e firmato, Cevi Srl procede all'apertura del procedimento. E' responsabilità del Richiedente verificare la correttezza dei dati inseriti nell'offerta.

L'ordine si intende formalmente accettato solo con il successivo invio dell'accettazione dell'incarico (mod. 004/03) da parte di Cevi srl, che chiude ufficialmente la fase contrattuale.

L'elenco dettagliato dei documenti da consegnare a Cevi Srl in funzione del tipo di procedura di valutazione richiesta è contenuto nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Certificazioni relative all'accordo preventivo per installare impianti ascensori in deroga

Nei casi eccezionali in cui nell'installazione degli ascensori non sia possibile realizzare i prescritti spazi liberi, o volumi di rifugio, oltre le posizioni estreme della cabina, si rende necessario avviare le procedure previste dal DPR 8/2015, secondo le modalità stabilite dal DM 19.03.2015, che prevedono, come già stabilito dal DPR 162/99, la definizione di un accordo di programma che per essere attuato necessita del rilascio di apposita certificazione emessa da un organismo accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 76512008 e notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Il proprietario dell'impianto, o l'installatore, se delegato per iscritto dal proprietario, presenta all'organismo istanza al fine di ottenere il rilascio della prevista certificazione. Detta istanza, dovrà indicare, sulla base della installazione che si intende realizzare, quale delle procedure di seguito indicate, si è inteso seguire. La documentazione allegata alla procedura seguita, si compone degli elementi di seguito elencati, ove le dichiarazioni dovranno essere redatte nella forma indicata dal fac-simile dell'allegato A al DM 19.03.2015:

Procedura 1 (Senza l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21)

- documentazione attestante gli impedimenti oggettivamente non superabili. Le dichiarazioni o i documenti relativi devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e/o da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze;
- analisi dei rischi riferita specificatamente alle difformità rispetto alle norme UNI EN 81-1 oppure alle UNI EN 81-2 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi deve indicare il luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica e/o altro elemento identificativo dell'impianto stesso;
- piante e sezioni rappresentate su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato;
- dichiarazione di attestazione circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all'Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.5 delle norme UNI EN81-1 e 81-2 nel caso in cui esistano



degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento;

- relazione tecnica redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica evidenziata;
- copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.

Procedura 2 (con utilizzo della Norma UNI EN 81-21)

- documentazione attestante gli impedimenti oggettivamente (come Procedura 1);
- Dichiarazione: sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma 81 – 21 presi in considerazione;
- piante e sezioni (come Procedura 1);
- dichiarazione di attestazione circa l'inesistenza di interazioni (come Procedura 1);
- relazione tecnica (come Procedura 1);
- copia del libretto di manutenzione (come Procedura 1).

Per entrambe le procedure tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Requisiti minimi per l'ottenimento dell'accordo preventivo

Le motivazioni per poter richiedere l'accordo preventivo all'installazione di un ascensore con fossa e/o testata di dimensioni ridotte possono essere riferite ad alcune situazioni, rilevate in particolare in edifici esistenti, riconducibili ai seguenti casi principali:

- Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio;
- Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.);
- Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.

Esecuzione: L'attività di certificazione si articola in due fasi conformemente a quanto riportato nella istruzione operativa IO 01:

- **Verifica Documentale**
- **Verifica Tecnico/Funzionale (solo per le certificazioni rilasciate ai sensi della Direttiva 2014/33/UE)**

La **verifica documentale** consiste nell'esame della documentazione tecnica fornita dall'installatore e/o proprietario oltre a qualsiasi altro documento rilevante per la procedura di valutazione, come riportato nell'istruzione operativa IO 01.

Per ogni requisito essenziale di sicurezza (RES) previsto dall'Allegato I della Direttiva la documentazione deve prevedere: applicabilità del singolo RES all'ascensore oggetto della domanda di Certificazione, eventuale applicazione di Norme Tecniche Armonizzate o in assenza di queste, la valutazione dei rischi relativi all'ascensore e le misure adottate al fine di eliminarli.

Deve essere consegnato un fascicolo tecnico contenente: progetto, disegni e schemi attestati CE, istruzioni uso e manutenzione, come previsto dagli allegati V e VIII della Direttiva.

La documentazione per gli impianti in deroga deve consentire di valutare a) che esistano le condizioni che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del DPR 162/99 s.m.i. allegato I art. 2.2 e b) che le soluzioni alternative previste per evitare lo schiacciamento siano idonee.

Terminata la verifica documentale, Cevi Srl comunicherà per iscritto le eventuali non conformità riscontrate al richiedente, il quale dovrà apportare le misure correttive necessarie.

In caso di segnalazione di non conformità il richiedente dovrà adeguarsi a quanto rilevato, eliminando le non conformità, entro un tempo massimo di 60 giorni, in caso contrario Cevi non può dar corso al rilascio del certificato e procederà secondo quanto previsto rispettivamente per la relativa procedura di valutazione dandone comunicazione a tutte le parti interessate (tutti gli altri organismi e i ministeri).



C.E.V.I. S.r.l.

Via Giambologna, 38 – 52100 Arezzo Tel 0575-370371
Fax 0575-293023 - www.cevisrl.org – info@cevisrl.org

RG-01

Rev. 8

Pag. 7 di 13

Qualora la verifica documentale avesse esito positivo si passerà alla verifica tecnico/funzionale.

La **verifica tecnico/funzionale** prevede l'esecuzione di tutte le prove giudicate significative al fine di valutare la rispondenza ai RES conformemente a quanto riportato nell'istruzione operativa IO 01.

Contestualmente viene controllata la rispondenza dell'ascensore a quanto indicato nella documentazione tecnica.

Al termine della suddetta verifica, Cevi Srl comunicherà per iscritto le eventuali non conformità riscontrate al richiedente, il quale dovrà apportare le misure correttive necessarie; come per la verifica documentale anche per questa fase il Cliente dovrà adeguarsi a quanto segnalato (nei tempi definiti da Cevi Srl ed entro un tempo massimo di 60 giorni) eliminando le non conformità, in caso contrario Cevi non può dar corso al rilascio del certificato e procederà secondo quanto previsto rispettivamente per la relativa procedura di valutazione dandone comunicazione a tutte le parti interessate (tutti gli altri organismi e i ministeri).

Per la valutazione di conformità per gli impianti in deroga in caso di dubbi emersi nell'esame documentale si procederà alla verifica in campo ai fini di accertare in loco la corrispondenza di quanto dichiarato nella documentazione tecnica.

Attività del Comitato di Certificazione: In caso di esito positivo di tutte le fasi descritte in precedenza, l'ispettore consegna al Comitato tutto il fascicolo proponendo contestualmente l'emissione del Certificato di conformità o Certificato di accordo preventivo.

Il Comitato provvede a valutarne la completezza e rispondenza ai requisiti, rivedendo tutto il percorso di certificazione, dall'acquisizione della commessa fino alla ricezione dell'esito positivo della prova sull'impianto. Riesamina la documentazione relativa alla domanda di collaudo, all'ispezione sul campo e il soddisfacimento dei requisiti previsti per la certificazione.

Al termine del processo, se non emergono incongruenze, delibera riguardo la concessione della Certificazione, compila il **"Verbale del comitato di certificazione"** e lo consegna al Responsabile tecnico per la preparazione del relativo Certificato.

In CEVI il riesame indipendente della pratica e la decisione relativa alla certificazione sono completate simultaneamente e dalla stessa persona.

Emissione del Certificato: Valutata e approvata tutta la procedura dal comitato di certificazione il Responsabile Tecnico provvede a redigere i Mod. 004/05 e Mod. 006/05 (Certificato di conformità Allegato VIII) o i Mod. 003/05 e Mod. 005/05 (Certificato di conformità Allegato V), Mod. Attestato di accordo preventivo. I certificati e l'Attestato sono sempre a firma del Legale Rappresentante.

Cevi Srl invia copia al richiedente e procede con la fatturazione.

Ottenuto il certificato l'installatore appone l'apposita marcatura CE all'ascensore e compila la Dichiarazione di Conformità secondo quanto previsto nella Direttiva 2014/33/UE.

Alla marcatura CE è associato il numero identificativo di Cevi Srl in quanto Organismo Notificato alla Comunità Europea.

L'Installatore può fare uso e riferimento al certificato, nelle Dichiarazioni CE rilasciate, nelle pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario e per ogni altro impiego a condizione che il riferimento sia corretto, completo e non porti a errate interpretazioni.

E' possibile riprodurre il certificato purché sia copia integrale e il Documento risulti leggibile e non modificato. Si rammenta che la validità del certificato è subordinata al rispetto dei requisiti presenti nel rispettivo Allegato.

In seguito all'emissione del Certificato, Cevi Srl, aggiorna il proprio database relativo ai certificati emanati e che permette l'identificazione univoca e l'abbinamento tra impianto e certificato. I dati relativi possono essere forniti su richiesta a chiunque ne faccia richiesta.

8. VALIDITA' DELLE CERTIFICAZIONI

La validità dei certificati è subordinata al rispetto dei requisiti riportati nei rispettivi Allegati e nella normativa di riferimento.



C.E.V.I. S.r.l.

Via Giambologna, 38 – 52100 Arezzo Tel 0575-370371
Fax 0575-293023 - www.cevisrl.org – info@cevisrl.org

RG-01

Rev. 8

Pag. 8 di 13

9. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA

Cevi eroga il proprio servizio in conformità agli Allegati V e VIII della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. 8/2015 , per cui tale requisito non è applicabile.

10. ATTIVITA' DI RINNOVO

Cevi eroga il proprio servizio in conformità agli Allegati V e VIII della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. 8/2015 , per cui tale requisito non è applicabile.

11. MODIFICHE ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

I requisiti del sistema di certificazione possono variare unicamente per modifiche delle normative tecniche di riferimento; in questi casi Cevi Srl modifica il presente regolamento e comunica tale modifica precedentemente alla data di attuazione delle modifiche stesse. Non potendo esserci discrezionalità nell'adozione di tali modifiche, il Comitato di imparzialità ne controlla la correttezza In sede di riunione annuale.

12. SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO

Cevi srl per le attività svolte in conformità agli Allegati V e VIII della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. 8/2015 può solo sospendere l'iter di certificazione nei seguenti casi:

- il cliente non consenta l'esecuzione delle verifiche alla presenza degli auditor ACCREDIA o di membri di altre organizzazioni aventi diritto;

La sospensione dell'iter è notificata al cliente con lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, per decisione e a firma del Responsabile Tecnico, nella comunicazione è indicato il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui attuare le azioni correttive richieste.

13 RITIRO / ANNULLAMENTO DEL CERTIFICATO

La revoca dei certificati già emessi avviene solo su richiesta delle Autorità di controllo.

La revoca del certificato è notificata in modo ufficiale al cliente e Cevi srl ha facoltà di rendere pubblica tale notifica.

14. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Cevi Srl si impegna a conservare per un periodo di almeno dieci (10) anni dalla data di rilascio del certificato di Conformità e Accordo preventivo tutta la documentazione tecnica relativa alla procedura di Certificazione, compresi i documenti significativi per la valutazione e copia dell'Attestato rilasciato.

L'Installatore è tenuto a conservare i certificati rilasciati da Cevi Srl e fascicolo tecnico relativo per almeno dieci (10) anni dalla data di commercializzazione e a renderli disponibili alle autorità competenti per gli eventuali controlli.

15. IMPEGNI DI CEVI SRL

Cevi Srl si impegna a:

- effettuare le prestazioni descritte nel presente Regolamento
- Operare nel rispetto dei principi di:
 - imparzialità: assicurando che struttura organizzativa e Ispettori operino in condizioni da garantire un giudizio imparziale
 - indipendenza: assicurando che struttura organizzativa e Ispettori operino in condizioni da garantire indipendenza di giudizio
 - riservatezza: assicurando che tutto il personale, compreso gli Ispettori mantengano la riservatezza su



C.E.V.I. S.r.l.

Via Giambologna, 38 – 52100 Arezzo Tel 0575-370371
Fax 0575-293023 - www.cevisrl.org – info@cevisrl.org

RG-01

Rev. 8

Pag. 9 di 13

tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente, comprese le proprietà intellettuali.

- Informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancato rinnovo dell'abilitazione dell'attività del presente Regolamento da parte dell'autorità competente. Cevi Srl non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancato rinnovo dell'autorizzazione, in tal caso il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.
- Garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività.
- effettuare l'attività di certificazione dell'impianto secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla Legislazione Italiana e arrecando il minor disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente.
- Comunicare preventivamente al cliente la composizione dei team incaricati della valutazione e la eventuale presenza di ispettori dell'Ente di accreditamento o di altri Enti aventi diritto.

16. IMPEGNI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a:

- Fornire a Cevi Srl tutte le informazioni e documenti richiesti e necessari alla buona riuscita della verifica.
- Non richiedere ad altro Organismo Notificato procedura di Certificazione per lo stesso impianto di cui ha già incaricato Cevi Srl;
- Rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ascensori.
- Fornire ai rappresentanti di Cevi Srl incaricati dei controlli la massima collaborazione durante tutte le fasi consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento degli stessi, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione.
- Accettare l'eventuale presenza di Ispettori dell'Organismo di controllo o di Accreditamento in veste di osservatori, i quali saranno notificati da Cevi Srl, ed accettare eventuali Ispettori Cevi Srl in affiancamento/addestramento o in veste di osservatori (monitoraggio in campo).
- Utilizzare l'Attestato di Conformità in maniera opportuna in modo da non arrecare danno nei confronti di Cevi Srl e del suo operato
- Attenersi al rispetto del presente Regolamento.
- Comunicare a Cevi eventuali modifiche apportate al prodotto oggetto di certificazione.
- Non lasciare intendere che la certificazione si applichi a prodotti o attività che sono fuori dal campo di applicazione della certificazione.
- In caso il Cliente non rispetti anche un solo impegno di cui sopra, Cevi Srl può sospendere l'intervento ed è libera da ogni obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.

17. DIRITTI DEL CLIENTE

L'Organizzazione in possesso della certificazione:

- Ove previsto può apporre il numero identificativo dell'Organismo Notificato C.E.V.I. S.r.l. accanto al marchio CE previsto dalla Direttiva nei modi previsti dalla stessa;
- Può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché Cevi possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
- Può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione di conformità dandone comunicazione scritta a Cevi.

18. RICORSI E RECLAMI

Il cliente, quando ritenga necessario ed opportuno, può presentare ricorso relativamente alle decisioni assunte da



C.E.V.I. S.r.l.

Via Giambologna, 38 – 52100 Arezzo Tel 0575-370371
Fax 0575-293023 - www.cevisrl.org – info@cevisrl.org

RG-01

Rev. 8

Pag. 10 di 13

Cevi srl ed i risultati delle verifiche e valutazioni di conformità eseguite.

I ricorsi devono essere presentati, solo per iscritto (a mezzo fax, raccomandata A.R. o sistema equivalente), attraverso compilazione del modulo appositamente predisposto (Form Ricorso/Reclamo), disponibile nel sito aziendale www.cevisrl.org o su carta intestata del ricorrente entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della notifica dell'atto contro cui si vuole procedere.

I ricorsi devono indicare nel dettaglio l'oggetto e le motivazioni con riscontri oggettivi.

La Cevi Srl, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, darà conferma al cliente dell'avvenuta ricezione. Il ricorso verrà gestito in collaborazione con una persona competente nell'area in cui ricade il ricorso stesso e che non sia stata direttamente coinvolta nel processo relativo all'oggetto del ricorso.

Il ricorso verrà identificato, registrato e analizzato in modo tale da valutare la presenza di tutti gli elementi necessari per stabilirne la fondatezza e l'ammissibilità e per poter procedere alla sua risoluzione.

Nel caso in cui il ricorso si riveli infondato, la Cevi srl comunicherà per iscritto al reclamante le motivazioni di tale rigetto.

Nel caso in cui il ricorso sia fondato, la Cevi srl provvederà, in funzione delle motivazioni dello stesso, a riesaminare l'intero fascicolo e ad analizzare le evidenze documentali (check-list, dichiarazioni, delibere etc) che hanno portato alla decisione avverso la quale si è fatto ricorso. La Cevi srl si impegna a stabilire se ci siano state o meno carenze e/o non conformità, nel qual caso provvederà all'adozione delle necessarie azioni correttive secondo specifiche procedure interne di gestione dei ricorsi.

Nel caso in cui il ricorso riguardi la "non idoneità" di un ascensore ritenuto invece "conforme" dalla Cevi srl, la stessa provvederà al riesame completo della pratica ed alla ricerca di carenze imputabili alla società stessa (procedure non applicate correttamente, strumentazione utilizzata o prove eseguite non applicate correttamente etc).

Nel caso in cui il ricorso ha come oggetto la non approvazione delle eventuali modifiche apportate dalla Cevi srl al presente Regolamento, verranno valutate di volta in volta le opportune azioni correttive laddove ritenute applicabili.

In tutti i casi, la Cevi srl sottopone il ricorso a riesame, valutazione e approvazione da parte dell'organo di delibera delle certificazioni (il Comitato di Certificazione) e dell'Amministratore.

Alla conclusione dell'analisi del ricorso la Cevi srl provvederà a comunicare in forma scritta (tramite fax, email raccomandata o sistema equivalente) l'esito del ricorso entro 90 (giorni) solari a partire dalla notifica dello stesso alla Cevi srl.

Nell'ipotesi in cui il cliente voglia fare un reclamo riguardante i servizi forniti dalla Cevi srl potrà rivolgersi alla stessa azienda tramite una comunicazione scritta o utilizzando direttamente il Form ricorsi/reclami, disponibile sul sito www.cevisrl.org, indicando i dati del richiedente e l'oggetto del reclamo.

Anche in questo caso la Cevi srl provvederà a valutare la fondatezza del reclamo ed a procedere così come previsto per i ricorsi ed a comunicare una risposta circa l'esito, entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento del reclamo.

Non potranno essere presi in considerazioni e dunque gestiti secondo le procedure aziendali, i ricorsi ed i reclami rivolti alla Cevi srl in forma anonima.

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva svolta è competente, esclusivamente, il Foro di Arezzo.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Cevi Srl opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente.

Il Cliente con la sottoscrizione del contratto, acconsente, ai sensi dell' articolo 13 del D.Lgs 196/03 , all' inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei Clienti di Cevi Srl e al relativo trattamento dei dati personali.

I dati non verranno comunicati o diffusi in alcun modo, se non a società che svolgono attività di imbustamento, spedizione trasporto o smistamento della corrispondenza, spedizionieri, corrieri e consulenti di Cevi Srl e potranno essere comunicati a Banche e Istituti finanziari, studi legali e agli enti/organismi preposti ai controlli previsti.

Titolare del trattamento dei dati è Cevi Srl.

20. CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi, modalità di pagamento,

	C.E.V.I. S.r.l. Via Giambologna, 38 – 52100 Arezzo Tel 0575-370371 Fax 0575-293023 - www.cevisrl.org – info@cevisrl.org	RG-01
		Rev. 8
		Pag. 11 di 13

durata, efficacia, rescissione del contratto ecc.), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto sottoscritto dalle parti.

21. UTILIZZO MARCHIO ACCREDIA

L'installatore può utilizzare il logo ACCREDIA solo ed esclusivamente accoppiato con il logo di CEVI, pertanto dovrà inoltrare opportuna richiesta ad CEVI e rispettare quanto riportato nel Regolamento RG-09 scaricabile dal sito internet di ACCREDIA.



C.E.V.I. S.r.l.

Via Giambologna, 38 – 52100 Arezzo Tel 0575-370371
Fax 0575-293023 - www.cevisrl.org – info@cevisrl.org

RG-01

Rev. 8

Pag. 12 di 13

ALLEGATO 1 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

ALLEGATO V – Esame Finale

- La documentazione tecnica contenente i documenti necessari a verificare che l'ascensore è conforme all'ascensore modello (All. IV parte B – direttiva 95/16/CE o All. V parte B – direttiva 2014/33/UE) o a fronte dell'Allegato XI – direttiva 2014/33/UE o dell'Allegato XIII – direttiva 95/16/CE;
- Progetto di insieme dell'ascensore;
- I disegni e gli schemi necessari all'esame finale ed in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
- Un esemplare delle istruzioni per l'uso e manutenzione.
- Fac-simile Dichiarazione UE di Conformità dell'installatore (discrezionale)

ALLEGATO VIII – Verifica dell'unità per gli ascensori

- descrizione generale dell'ascensore;
- disegni o schemi di progettazione e fabbricazione;
- requisiti essenziali e le soluzioni adottate per soddisfarli, quali ad esempio il dettaglio dell'applicazione della norma armonizzata EN 81-1 o EN 81-2 o EN 81-20;
- eventuali risultati di prove e/o calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore;
- esemplare delle istruzioni d'uso e manutenzione;
- copia degli attestati di esame CE/UE del tipo per i componenti di sicurezza utilizzati.
- Dichiarazione dell'installatore che attesti l'avvenuto reciproco scambio di informazioni con il responsabile della realizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 4.4 del DPR 162/99 circa l'uso previsto dell'ascensore anche in riferimento all'idoneità delle strutture dell'edificio a sopportare i carichi indotti e alle altre leggi/norme relative al luogo di installazione
- Per impianti in deroga allegare certificazione accordo preventivo rilasciato da un organismo notificato e la successiva comunicazione inviata al Ministero
- Per impianti non completamente conformi alle norme tecniche applicabili allegare relativa Analisi dei rischi.
- Fac-simile Dichiarazione UE di Conformità dell'installatore (discrezionale)

Per impianti in deroga non normati dalla UNI EN 81-21

- C.I. e C.F. in corso di validità del proprietario dell'immobile;
- C.I. e C.F. in corso di validità del delegato (se la domanda è presentata dall'installatore);
- Delega del proprietario dell'impianto (se la domanda è presentata dall'installatore);
- Documentazione attestante impedimenti oggettivi (dich. o documentazione timbrata e firmata dal proprietario e/o tecnico abilitato secondo le rispettive competenze);
- Analisi dei rischi riferita alle difformità, rispetto alle UNI EN 81-1/2 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o entrambi;
- Piante e sezioni (su A4) timbrate e firmate relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio;
- Dichiarazione attestante l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente timbrata e firmata;
- Relazione tecnica timbrata e firmata dall'installatore;
- Libretto d'uso e manutenzione timbrato e firmato dall'installatore.

Per impianti in deroga normati dalla UNI EN 81-21

- C.I. e C.F. in corso di validità del proprietario dell'immobile;
- C.I. e C.F. in corso di validità del delegato (se la domanda è presentata dall'installatore);
- Delega del proprietario dell'impianto (se la domanda è presentata dall'installatore);



C.E.V.I. S.r.l.

Via Giambologna, 38 – 52100 Arezzo Tel 0575-370371
Fax 0575-293023 - www.cevisrl.org – info@cevisrl.org

RG-01

Rev. 8

Pag. 13 di 13

- Documentazione attestante impedimenti oggettivi (dichiarazione o documentazione timbrata e firmata dal proprietario e/o tecnico abilitato secondo le rispettive competenze);
- Dichiarazione attestante l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente timbrata e firmata;
- Dichiarazione con elencati i punti della 81-21 considerati, timbrata e firmata dall'installatore;
- Libretto d'uso e manutenzione timbrato e firmato dall'installatore;
- Piante e sezioni (su A4) timbrate e firmate relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio;
- Relazione tecnica timbrata e firmata dall'installatore (con dichiarazione che l'ascensore è normato dalla uni en 81-21).

Requisiti minimi per l'ottenimento dell'accordo preventivo

Le motivazioni per poter richiedere l'accordo preventivo all'installazione di un ascensore con fossa e/o testata di dimensioni ridotte possono essere riferite ad alcune situazioni, rilevate in particolare in edifici esistenti, riconducibili ai seguenti casi principali:

- Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio;
- Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.);
- Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.